

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori COZZOLINO, DEMASI, MISSERVILLE,
TURINI, BEVILACQUA, PORCARI, CURTO, RAGNO, DE CORATO,
BUCCIERO, MONTELEONE e LISI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GIUGNO 1996

Ripristino delle decorazioni revocate ai combattenti della
milizia volontaria sicurezza nazionale nella guerra di Spagna
di cui all’articolo 1, secondo comma, del decreto legislativo
luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 535

ONOREVOLI SENATORI. - Questo disegno di legge fa seguito ad altre iniziative che nel corso degli anni hanno avuto per argomento il riconoscimento degli atti di valore compiuti dai combattenti per la Milizia volontaria sicurezza nazionale (MVSN) durante la guerra di Spagna.

Con decreto legislativo luogotenenziale del 21 agosto 1945, n. 535, furono revocate le decorazioni al valor militare disposte in favore di appartenenti alla MVSN che avevano partecipato alla guerra di Spagna. Con la legge 6 marzo 1953, n. 178, furono ripristinate le decorazioni al valor militare concesse agli appartenenti alla MVSN per atti di valore compiuti su tutti gli altri fronti ad esclusione dei combattenti della guerra di Spagna.

Tale norma è altamente discriminatoria nei confronti di questi ultimi perchè le decorazioni concesse agli altri corpi, reparti ed unità partecipanti alla stessa guerra non sono state revocate. Appare chiaro che giusti criteri di valutazione consigliavano e consigliano di eliminare una disposizione vessatoria nei confronti di uomini che, come gli altri, hanno adempiuto al loro dovere in armi e, compiendo gli stessi atti di valore dei propri compagni, vedono revocare il dovuto riconoscimento che agli altri è stato conservato.

Infatti, poichè in Spagna operavano unità miste formate da militi e soldati dell'esercito, si è portata avanti nel tempo una stortura giuridica di estrema gravità, perchè combattenti dello stesso reparto, partecipanti

alla stessa azione, hanno conservato le decorazioni, mentre combattenti dello stesso reparto partecipanti alla stessa azione hanno perduto la decorazione perchè appartenenti alla MVSN.

Questo disegno di legge nasce quindi con l'intento di fare giustizia nel tempo di fatti e uomini, che si sono veduti ingiustamente emarginati e traditi. Si diceva nel tempo, e bisogna tenere conto che dalla fine della guerra di Spagna ed oggi sono trascorsi ben 56 anni. Questi anni non sono passati invano perchè tutta una serie di fenomeni storici e politici ci hanno insegnato che il bene da raggiungere è quello della pacificazione nazionale che non può essere disgiunta dalla giusta valutazione che chiunque ha combattuto credendo nella giustizia delle proprie idee debba essere riconosciuto nel suo valore dalle generazioni successive. Sarebbe estremamente anacronistico, oltrechè discriminante, mantenere in vita simili differenze soprattutto oggi, quando si assiste alla caduta di tanti muri e da ogni parte si abbattono le barricate tra i popoli e le ideologie ricercando i motivi di solidarietà e di cooperazione tra uomini e popoli per raggiungere uno stato di pace duratura nel mondo.

È con questa visione delle cose e dei fatti accaduti e soprattutto con l'auspicio della creazione di un mondo senza barriere che invitiamo voi, rappresentanti del popolo, a compiere questo atto di giustizia che va a dare conforto ai pochi superstiti ed a tutte le famiglie dei caduti.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Le onorificenze e le decorazioni concesse agli appartenenti alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale (MVSN) e sue specialità, nonché alle milizie speciali in occasione della guerra di Spagna, revocate in base alla norma contenuta nel secondo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale del 21 agosto 1945, n. 535, sono ripristinate.

Art. 2.

1. Le domande di riconoscimento devono essere presentate al Ministero della difesa entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Ministro della difesa disporrà il provvedimento di ripristino previo parere della commissione militare consultiva per le concessioni delle decorazioni al valor militare entro un anno dall'inoltro della domanda.

Art. 3.

1. I soprassoldi connessi alle decorazioni ripristinate in attuazione degli articoli 1 e 2 sono dovuti a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996.

